

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di perseguire un maggiore coordinamento delle Commissioni e delle loro attività anche in termini di eventi formativi, ha istituito il Coordinamento Commissioni e Formazione, preponendo ad esso un Responsabile (di seguito anche Coordinatore).

1. Funzioni delle Commissioni

- a) Le Commissioni sono istituite dal Consiglio dell'Ordine che ne stabilisce numero e materia di competenza.
- b) Le Commissioni sono istituite con il fine di fornire al Consiglio dell'Ordine attività di supporto tecnico ed operativo, per effettuare studi ed indagini in specifici settori, per analizzare le nuove normative al fine di formulare proposte e documenti che siano di ausilio nell'attività professionale.

Le Commissioni potranno realizzare elaborati, pareri, trattazioni, opere comunque denominate da loro prodotte, previo parere del Responsabile del Coordinamento Commissioni e Formazione.

Il Consiglio dell'Ordine ne delibererà l'eventuale stampa, comunicazione a terzi e divulgazione.

Detti scritti, realizzati dalle Commissioni, sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine che li potrà, quindi, utilizzare in piena autonomia nell'interesse della categoria, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli autori.

Gli elaborati, i pareri, le trattazioni e le opere comunque denominate, prodotte dalle Commissioni, avendo valore consultivo non vincolante, né per gli iscritti, né per qualsivoglia terzo, non impegnano l'Ordine, che conseguentemente non è responsabile in ogni caso del loro contenuto.

- c) Le Commissioni, attraverso il loro Consigliere Delegato, potranno proporre al Consiglio dell'Ordine eventi formativi relativi alle proprie materie di competenza.
- d) Per la migliore organizzazione dei lavori delle Commissioni, queste strutture, attraverso i loro rappresentanti, dovranno dare adeguata e costante informativa della propria attività oltre che al Consigliere Delegato, anche al Coordinatore.



- e) Tutte le spese per il funzionamento, le prestazioni e le attività delle Commissioni sono a carico dell'Ordine. Spetta al Consiglio dell'Ordine la loro valutazione e preventiva approvazione.
- f) Il Responsabile del Coordinamento Commissioni e Formazione si avvarrà di un Comitato permanente delle Commissioni a cui partecipano, di norma, i Presidenti ed i Consiglieri Delegati alle singole Commissioni per orientare in maniera organica e sinergica i lavori delle stesse. Il Responsabile del Coordinamento per la Formazione e le Commissioni presiede i lavori del predetto Comitato all'interno del quale potrà far intervenire, anche di volta in volta od anche in modo permanente, persone caratterizzate da capacità e competenze utili ad integrare le attività del Comitato medesimo.
- g) Le Commissioni ed i loro rappresentanti non hanno rilevanza esterna autonoma.

2. Composizione delle Commissioni

- a) I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'iscritto, che delibererà sulla base di competenze specifiche e spirito di servizio. La nomina a componente viene comunicata dall'Ordine all'interessato. Ciascun iscritto non potrà far parte normalmente a più di tre commissioni, salva diversa delibera del Consiglio dell'Ordine.
- b) Il Consiglio dell'Ordine nomina un Consigliere quale delegato della Commissione e designa il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario delle Commissioni. Queste nomine avverranno tenendo conto delle competenze professionali specifiche e dell'attività svolta nell'interesse della categoria. La nomina viene comunicata dall'Ordine all'interessato.
- c) La stessa carica di Presidente di Commissione, di Vicepresidente e di Segretario può essere ricoperta per una sola Commissione.
- d) Possono far parte delle Commissioni anche componenti esterni non iscritti all'Ordine di Milano senza, tuttavia, diritto di voto.

3. Durata

- a) Le Commissioni ed i relativi rappresentanti e componenti restano in carica solo sino a quando il Consiglio dell'Ordine non provveda diversamente in merito, revocando, sostituendo, integrando, modificando dette strutture e soggetti.
- b) E' facoltà dei singoli componenti delle Commissioni presentare al Consiglio dell'Ordine comunicazione scritta per segnalare la volontà di non farne più parte. Il Consiglio dell'Ordine ne prende atto e provvede alla relativa cancellazione.



- c) Presidente, Vicepresidente e Segretario, possono presentare al Consiglio dell'Ordine comunicazione scritta per rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico. Il Consiglio provvede alla relativa sostituzione. I dimissionari permangono in carica sino alla nomina dei nuovi incaricati.

4. Compiti del Consigliere Delegato

- a) Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio dell'Ordine sull'attività della Commissione e in merito a provvedimenti da adottare per il loro miglior funzionamento, nonché per la loro composizione e struttura.
- b) Al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento delle finalità della Commissione.
- c) In questa ottica il Consigliere Delegato:
- opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività stabilite dal Consiglio dell'Ordine, armonizzandosi con il Coordinatore.
 - indirizza i lavori della Commissione in collaborazione con il Presidente. Potrà, inoltre, richiedere al Consiglio dell'Ordine l'organizzazione di eventi straordinari, informando il Presidente della Commissione;
 - ha facoltà di presenziare ai lavori della Commissione.

5. Compiti del Presidente della Commissione

- a) Il Presidente è il responsabile dei lavori della Commissione e, pertanto:
- Formula di concerto con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tener conto delle direttive del Consiglio dell'Ordine;
 - Redige il calendario annuale delle riunioni e provvede alla convocazione della Commissione attraverso la segreteria dell'Ordine, fissandone gli argomenti da trattare;
 - Presiede le riunioni, dirige le discussioni, pone ai voti eventuali decisioni;
 - Sottoscrive, unitamente al Segretario della Commissione, il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere o elaborato;
 - Propone al Consigliere Delegato l'acquisizione di pareri di soggetti esperti esterni e/o la realizzazione di particolari studi e ricerche ed, altresì, eventi formativi;
 - Predisporre la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione.
- b) In tutti i casi in cui il Presidente della Commissione non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni, queste saranno espletate dal Vicepresidente di Commissione.

6. Compiti del Segretario della Commissione

Sono compiti del Segretario:

- la redazione e sottoscrizione dei verbali delle riunioni;



- la raccolta delle firme sui fogli presenza, che saranno consegnati alla Segreteria dell'Ordine e inviati in tempo utile all'ufficio crediti per l'assegnazione dei crediti FPC relativi all'anno di riferimento;
- l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione e dal Consigliere Delegato.

7. Obbligo di riservatezza

I componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, dato, notizia, informativa dei quali dovessero venire a conoscenza per la loro partecipazione ai lavori. Si impegnano, altresì, ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

Tali obblighi si estendono e dovranno essere, quindi, previsti anche nei confronti di qualsiasi soggetto (ad esempio i componenti esterni) che partecipi ai lavori delle Commissioni e dei gruppi di studio e di lavoro pur non facendone parte.